

Dott.ssa Di Croce Elita

Via E. Giampietro, 27 – 66041 Atessa (CH)

Tel/Fax: 0872866900

Pec: elita.dicroce@odceclanciano.legalmail.it

TRIBUNALE DI LANCIANO

PROCEDURA DI

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Organismo di composizione della Crisi da Sovraindebitamento: **“Associazione OCC Commercialisti Associati Avezzano, Chieti, Lanciano, L’Aquila e Sulmona”**

Gestore della crisi: **Dott.ssa Di Croce Elita**

Debitore: **Giancristofaro Paola**

assistita da: **Avv. Rosati Barbara**

Premessa e scopo dell'incarico

La sottoscritta Dott.ssa Elita Di Croce, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lanciano al n. 251, con studio in Atesa (CH), Via E. Giampietro n.27,

premesso che

- la signora Giancristofaro Paola, nata a Lanciano (CH) il 29/12/1994 e residente in Lanciano (Ch), Contrada Serroni n. 100, codice fiscale: GNCPLA94T69E435R, ha depositato in data 29/05/2025 presso l'Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti Associati Avezzano, Chieti, Lanciano, L'Aquila e Sulmona istanza per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi per l'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 67 CCII alla quale è stato assegnato il n. 65 nel Registro degli Affari *ex* art. 9 D.M. n. 202/2014;
- con apposito provvedimento, in data 17/10/2025, l'esponente veniva nominata dal referente del suddetto OCC quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di gestore della crisi (allegato n. 1);
- in data 22/10/2025, la sottoscritta ha accettato l'incarico con nota in atti (allegato n. 2);

in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. art. 11 D.M n. 202/2014

dichiara

- di essere iscritta nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti Associati Avezzano, Chieti, Lanciano, L'Aquila e Sulmona;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Commercialisti Associati è iscritto al numero progressivo 39, nella sezione A del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M 24.09.2014 n. 202;
- di non essere legata al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);

- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore;
- di non essere legato al debitore da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Tutto ciò premesso il sottoscritto gestore della crisi considerato lo scopo del presente incarico e gli obiettivi della relazione

deposita

la presente relazione ex art. 68, comma 2, CCII, così composta:

1. Condizioni preliminari di ammissibilità della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 66 e ss. CCII
2. Documentazione utile rinvenuta nel fascicolo come formulata dal debitore e utilizzata per la stesura della presente relazione
3. Informazioni di carattere generale sul debitore ricorrente, sul nucleo familiare e sulla situazione reddituale e patrimoniale
4. Esposizione della corrente situazione debitoria
5. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni ex art. 68, comma 2, l. a) CCII
6. Esposizione delle ragioni della incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte ex art. 68, comma 2, l. b) CCII
7. Analisi delle necessità finanziarie del ricorrente alla luce della situazione patrimoniale e reddituale
8. Esposizione della proposta
9. Valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ex art. 68, comma 2, lett. c) CCII
10. Indicazione presunta dei costi della procedura ex art. 68, comma 2, l. d) CCII

11. Valutazione del merito creditizio ex art. 68, comma 3, CCII
12. Resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni ex art. 69 CCII
13. Eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori
14. Conclusioni ed attestazione

1. Condizioni preliminari di ammissibilità della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 67 e ss. CCII

La sottoscritta professionista ha verificato:

- la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente a corredo della richiesta e che la stessa consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- la presenza dei presupposti ex art. 2, lett. c), CCII e le cause del sovraindebitamento.

Da tale analisi è emerso che:

- il debitore assume la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere c) ed e) e non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- il debitore non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art 69, comma 1, CCII;
- successivamente alla nomina, sono stati effettuati una serie di incontri dai quali è emerso, sulla base della documentazione fornita, lo stato di crisi e/o insolvenza dei debitori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) e b) CCII.

2. Documentazione utile rinvenuta nel fascicolo come formulata dal debitore e utilizzata per la stesura della presente relazione

La presente relazione è stata redatta utilizzando la documentazione depositata agli atti rinvenuta nel fascicolo trasmesso dalla ricorrente all'OCC ed integrata nel corso della redazione della stessa, composta dalla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore come formulata contenente:

- istanza con sommario elenco debiti ed elenco spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare della ricorrente;
- ultimi cedolini paga e documenti di reddito;
- documentazione inerente la situazione debitoria;
- relazione sommaria con le cause del sovraindebitamento.

Si è tenuto altresì conto delle motivazioni addotte dalla sovraindebitata e sono stati richiesti e ricevuti ulteriori documenti relativi alla formazione della situazione debitoria e per pervenire alla ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.

Ad integrazione della sopra elencata documentazione, l'esponente ha richiesto la produzione della seguente documentazione:

- estratti conto corrente dei componenti del nucleo familiare;
- documentazione inerente il pignoramento del quinto dello stipendio in corso;
- tutti i cedolini paga con trattenute inerenti il pignoramento in corso;
- certificato del Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti;
- visura Pra veicolo in uso;
- isee aggiornato.

Inoltre, accedendo attraverso lo spid della ricorrente, sono state reperite dall'esponente direttamente dai siti dei vari enti:

- dichiarazioni dei redditi anni 2025, 2024 e 2023 relative agli anni d'imposta 2024, 2023 e 2022;
- visure catastali beni di proprietà;
- elenco note ispezioni ipotecarie.

Sono stati, inoltre, eseguiti a nome della ricorrente, giusto mandato conferito, i seguenti accessi e/o ispezioni:

- visura presso l'archivio della Centrale d'Allarme Interbancaria tenuto da Banca d'Italia;

- richiesta di visura presso il Sistema di Informazioni Creditizie (EURISC) gestito da CRIF;
- richiesta di carichi pendenti a mezzo pec indirizzata all'INPS di Chieti;
- richiesta indicazioni carichi pendenti a mezzo pec presso Agenzia delle Entrate Riscossione;
- richiesta di carichi pendenti a mezzo pec indirizzata alla Soget;
- carichi pendenti a mezzo pec indirizzata al Comune di Lanciano;
- richiesta precisazione del credito alla BPER;
- richiesta precisazione del credito all'Avv. Vassalli.

A tal proposito si fornisce in allegato copia della documentazione sopra elencata a seguito dell'attività istruttoria svolta per la redazione del presente elaborato (allegato n. 3 – viene allegato tutto quanto sopra menzionato ad eccezione della documentazione richiamata successivamente come allegato specifico).

3. Informazioni di carattere generale sul debitore ricorrente, sul nucleo familiare e sulla situazione reddituale e patrimoniale

Alla luce della documentazione rinvenuta si presentano, di seguito, i dati anagrafici riassuntivi della ricorrente sovraindebitata e del suo nucleo familiare.

Come esposto nelle premesse, la ricorrente è la signora Giancristofaro Paola, nata a Lanciano (CH) il 29/12/1994 e residente in Lanciano (Ch), Contrada Serroni n. 100, codice fiscale: GNCPLA94T69E435R.

Come da certificato stato di famiglia prodotto agli atti (allegato n. 4), il nucleo familiare si compone della sig.ra Giancristofaro e del figlio minore Zerlenga Fabio, nato a Lanciano (CH) il 10/02/2017, codice fiscale: ZRLFBA17B10E435J , riassunto in tabella come segue:

COMPONENTE	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	RUOLO
GIANCRISTOFARO PAOLA	Lanciano (Ch)	29/12/1994	GNCPLA94T69E435R	RICORRENTE
				

Il nucleo risiede, come suddetto, in Lanciano, Contrada Serroni n. 100 in immobile di proprietà della ricorrente (allegato n. 5).

Esposizione della situazione reddituale

In merito alla posizione reddituale della ricorrente, si rappresenta che la stessa è lavoratrice dipendente con un contratto part time al 60% (24 ore settimanali) a tempo indeterminato con qualifica “aiuto cameriera” presso la società Sangro Mense Srl dal 16/05/2020.

Il figlio è minorenni in età scolare quindi privo di redditi.

Nella tabella si riportano i redditi percepiti negli ultimi tre anni come risulta dai dichiarativi fiscali (allegato n. 6).

RICORRENTE	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
GIANCRISTOFARO	€ 10.861,00	€ 11.558,00	€ 11.690,00
PAOLA			

Lo stipendio medio mensile del nucleo, al lordo del pignoramento in corso e di cui si dirà meglio nel prosieguo della relazione, in base agli ultimi cedolini di riferimento relativi ad ottobre, novembre e dicembre 2025 e gennaio e febbraio 2026 (allegato n. 7) si compone come segue:

RICORRENTE	STIPENDIO MEDIO MENSILE
GIANCRISTOFARO PAOLA	€ 980,00
TOTALE MENSILE MEDIO	€ 980,00

Si segnala che, oltre al suddetto reddito di lavoro dipendente, la sig.ra Giancristofaro percepisce come Assegno Unico e Universale Inps € 200,00 circa mensili (allegato n. 8 - relativo a quanto percepito nel 2025) e che tale sussidio viene inserito nel totale delle entrate mensili e quindi delle somme a disposizione della procedura.

ENTRATE	IMPORTO ENTRATA
STIPENDIO MENSILE	€ 980,00
ASSEGNO UNICO INPS	€ 200,00
TOTALE MENSILE MEDIO	€ 1.180,00

Esposizione dell'attivo immobiliare

La sig.ra Giancristofaro risulta proprietaria al 100% dell'immobile di residenza sito in Lanciano (Ch) e censito in catasto al foglio 4, part. 762, sub. 6, categoria catastale A/2 (allegato n. 5), immobile ricevuto in donazione il 24/07/2015.

Non vi sono altri beni immobili intestati.

Dalle ispezioni ipotecarie eseguite (allegato n. 9) l'unica trascrizione (contro) risale al 15/10/2019, in seguito alla stipula del mutuo fondiario del quale meglio si dirà nel prosieguo della trattazione, per la concessione della garanzia.

Esposizione dell'attivo mobiliare

La sig.ra Giancristofaro non risulta essere intestataria di alcun mezzo. Il veicolo in uso per esigenze lavorative e per la gestione del figlio minore è di proprietà della madre (non convivente) sig.ra Ranalli Elena (allegato n. 10) ma tutte le spese inerenti (carburante, imposta di bollo, assicurazione, manutenzioni periodiche quali cambio gomme, tagliando annuale e revisione biennale) sono sostenute dalla stessa che usa il mezzo.

Per quanto concerne i rapporti bancari e postali la ricorrente ha soli due rapporti di conto corrente come sotto dettagliati:

- conto corrente personale n. 3088736 acceso presso la BPER (allegato n. 11) ove confluisce lo stipendio ed usato per le spese personali e familiari;
- conto corrente cointestato [REDACTED] n. 3132930 acceso presso la BPER (allegato n. 12) ove venivano e vengono gestite le rate del mutuo.

4. Esposizione della corrente situazione debitoria

Al fine di ricostruire la posizione debitoria, la scrivente ha fatto riferimento ai seguenti documenti:

- documentazione allegata alla domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- documentazione acquisita tramite l'accesso all'anagrafe tributaria ed altre banche dati pubbliche;

- documentazione in merito al saldo debitore/creditore fornita dai creditori istituzionali e dagli altri creditori a seguito della richiesta da parte del gestore, inoltrata a mezzo pec, al fine di verificare la veridicità delle informazioni fornite dal debitore e di reperire eventuali ulteriori informazioni utili per ricostruire la situazione patrimoniale.

Dall'analisi della documentazione presentata dal debitore, di quella acquisita e delle attestazioni rese dai creditori si è potuto risalire alla tipologia ed all'entità dell'indebitamento dell'istante che di seguito viene dettagliatamente elencata e descritta. Oltre alle spese legate alla presente procedura (quindi compenso OCC ed onorario advisor Avv. Rosati), la sig.ra Giancristofaro ha maturato i seguenti debiti, come da riferimento allegato indicato:

CREDITORE	AMMONTARE DEBITO	
AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 258,75 (privilegio)	allegato n. 13
BPER	€ 63.872,86 (ipotecario)	allegato n. 14
ZERLENGA DANIELE	€ 8981,62 (chirografo)	allegato n. 15
Avv. ROSATI	€ 2.188,68 (prededuzione/privilegio)	allegato n. 16
OCC	€ 4.171,23 (prededuzione)	allegato n. 17
TOTALI	€ 79.473,14	

Riepilogo generale dei creditori con dettaglio del grado

CREDITORE	AMMONTARE	PREDEDUZIONE	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 258,75		€ 258,75	
BPER	€ 63.872,86		€ 63.872,86	
ZERLENGA DANIELE	€ 8.981,62			€ 8.981,62
Avv. ROSATI	€ 2.188,68	€ 1.094,34	€ 1.094,34	
OCC	€ 4.171,23	€ 4.171,23		
TOTALE	€ 79.473,14	€ 5.265,57	€ 65.225,95	€ 8.981,62

Il debito di € 258,75 nei confronti di Agenzia delle Entrate (allegato n. 13) riguarda l'imposta di registro relativa alla iscrizione a ruolo di un provvedimento giudiziario (pignoramento in corso).

Il debito di € 63.872,86* di cui € 5.572,15 quali rate scadute nei confronti di Bper (allegato n. 14) riguarda un mutuo contratto per ristrutturare l'abitazione di proprietà con garanzia ipotecaria sull'immobile stesso. Si precisa che nel piano saranno inserite le sole rate scadute.

Il debito di € 8.981,62** nei confronti di Zerlenga Daniele (allegato n. 15) riguarda l'importo a quest'ultimo riconosciuto in seguito a precetto del maggio 2025 (quale spesa pro-quota per l'acquisto di arredi e infissi e per il quale, dallo scorso ottobre 2025, è in corso accantonamento somme per pignoramento presso terzi sullo stipendio della ricorrente).

Il debito di € 2.188,68 nei confronti dell'Avv. Rosati (allegato n. 16) riguarda per l'importo di € 1.000,00 oltre oneri le competenze quale advisor per la presente pratica e per l'importo di € 500,00 oltre oneri le competenze per l'assistenza nel procedimento n. 447/2025 – Tribunale di Lanciano (suddetto pignoramento presso terzi).

Il debito dei ricorrenti di € 4.171,23 nei confronti dell'OCC come da preventivo sottoscritto (allegato n. 17) è da considerarsi al netto degli acconti versati.

Si precisa che nella istanza di ammissione alla procedura era stato indicato anche un debito nei confronti dell'Avv. Silvana Vassalli. Nei successivi incontri con la sig.ra Giancristofaro la stessa ha dichiarato che l'Avv. Vassalli non aveva più nulla a pretendere da lei. L'esponente ha comunque fatto una richiesta a mezzo pec per chiedere notizie sul credito e quantizzarlo (allegato n. 18) ma non ha avuto riscontro. Questo è il motivo per cui il suddetto credito non è stato inserito nel piano.

*tale importo è aggiornato al 03/02/2026; come da estratto conto cointestato la sig.ra Giancrisofaro ha continuato a versare la sua parte della rata del mutuo di € 200,00 e la banca continua a trattenerla a parziale copertura delle rate pregresse arretrate pertanto, all'atto della eventuale omologa, tale importo debitorio dovrà essere aggiornato senza variare il contenuto della proposta di piano che verrà illustrata nel prosieguo;

**tale importo, all'atto della eventuale omologa, dovrà essere aggiornato al netto della trattenuta mensile sullo stipendio della ricorrente senza variare il contenuto della proposta di piano che verrà illustrata nel prosieguo;

5. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni ex art. 68, comma 2, l. a) CCH

Nel 2015 la sig.ra ha ricevuto in donazione la casa di abitazione e nel 2019, con l'allora compagno e padre del figlio, decidono di contrarre un mutuo di originari € 80.000,00 per ristrutturare l'immobile. L'accordo tra i due era che la rata mensile, di circa € 400,00, fosse sostenuta pro-quota dalle parti versando dai propri conti corrente personali al conto cointestato la suddetta quota che l'istituto di credito, mensilmente, avrebbe prelevato come da piano di ammortamento sottoscritto. Dopo qualche anno vi è una crisi familiare ed il compagno, allontanatosi dalla casa familiare, smette di versare la propria parte di quota del mutuo insieme contratto ed intraprende una causa dinanzi al Tribunale di Lanciano contro la sig.ra Giancristofaro asserendo di aver sostenuto in via esclusiva le spese per la ristrutturazione dell'immobile e per l'acquisto degli arredi e chiedendo la restituzione del 50% delle suddette spese. Il Tribunale di Lanciano, con sentenza del 16 aprile 2025, condannava la sig.ra Giancristofaro ad indennizzare

il sig. Zerlenga per la somma complessiva, da atto di precetto, di € 8.981,62 per la quale, dallo scorso ottobre 2025, sono in corso gli accantonamenti dallo stipendio da parte del datore di lavoro quale terzo (allegato n. 15).

Nell'ambito di una famiglia con due entrate quali redditi di lavoro dipendente, il debito contratto sarebbe stato sostenibile ma la ricorrente che, oltre alla suddetta situazione debitoria, si fa carico da sola della crescita, cura e sostentamento del figlio Fabio in quanto non vi è una regolamentazione tra le parti per il diritto-dovere di visita del bambino né in merito agli obblighi di mantenimento, con il suo lavoro che, si ricorda, è un part-time di 24 ore settimanali, non riesce a sostenere da sola l'intera rata del mutuo ed a gestire tutte le spese familiari.

6. Esposizione delle ragioni della incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte ex art. 68, comma 2, lettera b) CCII

La sig.ra Giancristofaro ha contratto un mutuo cointestato con l'ex compagno ed ha sempre versato, ogni mese, la sua quota di circa € 200,00, anche quando, per via del pignoramento presso terzi si era creato un disagio e, sia il datore di lavoro che la banca, stavano accantonando le somme richieste e quest'ultima, nello specifico, aveva bloccato il conto corrente personale della ricorrente.

La gestione in esclusiva del bambino, della casa, degli imprevisti, l'aggiunta del pignoramento sul conto corrente per la causa di cui al paragrafo precedente ha reso insostenibile l'economia familiare. La rata piena del mutuo è, allo stato attuale, non affrontabile ma la ricorrente è consapevole di doverla pagare e vuole farlo come verrà meglio delineato nella proposta di piano che verrà presentata.

7. Analisi delle necessità finanziarie dei ricorrenti alla luce della situazione patrimoniale e reddituale

Per potere individuare la quota di reddito disponibile alla procedura di ristrutturazione dei debiti la sottoscritta ha dapprima individuato il reddito mensile prodotto dal nucleo familiare ed a questo è stato dedotto quanto necessario al sostegno economico dello stesso. Per determinare il reddito disponibile si è ritenuto opportuno predisporre la seguente tabella in cui viene rappresentato il fabbisogno familiare autocertificato dalla ricorrente riportante il dettaglio delle spese strettamente necessarie al mantenimento (per talune voci come ad esempio le utenze, le spese di manutenzione dei mezzi o dell'immobile, l'importo indicato è frutto di una media mensile rispetto alla spesa rappresentata su base annuale). In dettaglio:

Fabbisogno familiare autocertificato dal debitore

Numero di componenti	2
Reddito medio mensile	€ 1.180,00
Spese alimentari e bevande	€ 200,00
Abbigliamento e calzature	€ 30,00
Riscaldamento	€ 50,00
Energia elettrica	€ 40,00
Acqua e igiene	€ 15,00
Spese telefoniche	€ 45,00
Spese mediche	€ 30,00
Tari	€ 17,00
Spese scolastiche/Trasporto	€ 20,00
Manutenzione caldaia	€ 7,00
Spese automezzi (carb., bollo, ass.ne)	€ 190,00
Polizza mutuo Arca	€ 16,00
Spese sportive figlio	€ 30,00
Corso inglese figlio	€ 40,00
Totale	€ 730,00
Residuo disponibile	€ 450,00

Reddito disponibile alla procedura di ristrutturazione dei debiti dedotto il fabbisogno familiare autocertificato

Dalla documentazione fornita dalla ricorrente, ritenuta e verificata la congruità delle spese mensili come sopra specificate,

- il reddito disponibile mensile ammonta mediamente a circa euro 1.180,00;

- la spesa media mensile di sostentamento necessaria per un decoroso sostentamento ammonta mediamente a circa euro 730,00;
- la somma residua disponibile è pari ad euro 450,00;
- la ricorrente dovrà fare una proposta di rinegoziazione della rata del mutuo alla propria banca per potersi accollare integralmente il mutuo e la rata stessa non potrà superare l'importo di € 250,00 mensili (in luogo delle circa € 400,00 attuali che i contraenti il mutuo si erano accordati per pagare in misura del 50% ciascuno), somma che, al termine del piano, potrà essere nuovamente incrementata;
- la somma residua disponibile da mettere a disposizione dei creditori del piano di ristrutturazione dei debiti è di € 200,00.

8. Esposizione della proposta

La proposta è stata elaborata dalla debitrice con l'ausilio dell'esponente gestore con l'intento di:

- assicurare ai creditori una quota di rientro del loro credito sicuramente superiore a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza;
- dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

Partendo dal presupposto che la percentuale più consistente della esposizione debitoria riguarda il mutuo e che al reddito disponibile potrebbe aggiungersi, in seguito alla regolamentazione da farsi del rapporto del padre con il figlio minore e, di conseguenza, il dovere di mantenimento in termini economici, la proposta, allo stato attuale così come precedentemente delineato, si presenta come segue: la ricorrente si impegna, per i prossimi cinque anni ed alla luce del reddito medio mensile disponibile al netto del fabbisogno familiare autocertificato e della proposta da farsi alla banca di rinegoziazione della rata del mutuo, ad offrire alla massa creditoria € 200,00 mensili per 60 mensilità per un totale di € 12.000,00 (o meglio € 12.190,81 oppure € 12.310,38 come successivamente spiegato) così ripartiti:

- 100% ai creditori in prededuzione
- 100% ai creditori privilegiati

- 10% ai creditori chirografari

In base alla proposta, gli importi che si cercherà di garantire ai singoli creditori in base alla tipologia di credito sono i seguenti:

CREDITORE/GRADO	AMMONTARE	PROPOSTA %	IMPORTO PROPOSTA
PREDEDUZIONI			
OCC	€ 4.171,23	100%	€ 4.171,23
Avv. ROSATI	€ 1.094,34	100%	€ 1.094,34
PRIVILEGI			
Avv. ROSATI	€ 1.094,34	100%	€ 1.094,34
BPER (per le sole rate scadute)	€ 63.872,86 (€ 5.572,15 scadute)	100%	€ 63.872,86 (€ 5.572,15 scadute)
AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 258,75	100%	258,75
CHIROGRAFI			
ZERLENGA DANIELE	€ 8.981,62	10%	€ 898,16
TOTALI	€ 79.473,14		€ 13.088,97 (oltre € 58.300,71 con la banca)

Il piano, secondo la proposta, avrà la durata di 60 mesi (5 anni) con rate mensili di € 200,00 (la prima sarà una maxi rata iniziale di € 510,38 o di € 390,81 – vedere precisazione al successivo capoverso) che andranno a coprire dapprima le prededuzioni e successivamente i restanti crediti seguendo l'ordine dei privilegi.

Il credito chirografario del sig. Zerlenga Daniele, così come proposto, è stato parzialmente soddisfatto mediante il pignoramento dello stipendio della ricorrente da ottobre 2025 a febbraio 2026 per l'importo complessivamente accantonato di € 778,59 (allegato n. 7 - voce Trattenuta*) pertanto il residuo proposto di € 119,57 sarà soddisfatto in forza della maxi rata iniziale o della trattenuta nella busta paga di marzo 2026.

Alla luce delle precisazioni fatte nel precedente paragrafo 4 e segnalate con *, ** per i versamenti mensili in corso e con *** per gli acconti già versati all'OCC, la relativa posizione debitoria dovrà essere aggiornata, non variando la proposta di piano.

In caso di omologa sarà necessario aprire un conto corrente dedicato alla procedura ove confluiranno mensilmente le somme previste dal piano e, per questo, l'esponente prevederà un importo una tantum da

versarsi a titolo di fondo spese procedura dell'importo indicativo di € 300,00 per coprire gli oneri bancari e tutto quanto sarà necessario al fine di dare esecuzione al piano stesso.

9. Valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ex art. 68, comma 2, lett. c) CCII

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto gestore nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

- il debitore ha fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- il debitore ha fornito tutte le informazioni richieste dal gestore con comportamento collaborativo;
- dai riscontri effettuati dal sottoscritto gestore della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dai debitori e le verifiche effettuate del gestore stesso (circularizzazioni, consultazione banche dati pubbliche, ecc.).

10. Indicazione presunta dei costi della procedura ex art. 68, comma 2, l. d) CCII

I costi della procedura sono quelli dell'OCC di € 4.171,23 (allegato n. 17), dell'advisor Avv. Rosati di € 1.459,12 (allegato n. 16) e l'importo a titolo di fondo spese stimato in € 300,00 per coprire le eventuali spese di procedura (oneri bancari, varie ed eventuali).

11. Valutazione del merito creditizio ex art. 68, comma 3, CCII

In riferimento alla necessità di indicare se, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, lo scrivente gestore ritiene che, per come era stato impostato e strutturato il finanziamento, la ricorrente assieme all'allora compagno e cointestatario del mutuo avevano la capacità economica necessaria al sostenimento del debito contratto. Approfondire con la

quantificazione ritenuta idonea dall'art. 68, comma 3, CCII non è possibile in quanto la situazione familiare è cambiata e soprattutto non si conoscono le entrate del periodo di stipula del mutuo dell'ex compagno.

12. Resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni ex art. 69 CCII

Dall'analisi della documentazione si evince che non vi sono atti di disposizione del patrimonio compiuti negli ultimi cinque anni né atti di straordinaria amministrazione compiuti nel medesimo periodo di riferimento.

13. Eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

Dall'analisi della documentazione non risultano atti del debitore impugnati dai creditori.

14. Conclusioni ed attestazione

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, il sottoscritto gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCII, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore;

ESPRIME

il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, restando a disposizione per ogni chiarimento.

Con osservanza

Luogo e data

Atessa (Ch), 13/03/2026

Il gestore della crisi
Dott.ssa Elita Di Croce
(firmato digitalmente)

ALLEGATI

- 1- nomina gestore
- 2- accettazione incarico
- 3- documentazione istruttoria (ad eccezione di quella richiamata successivamente come allegato specifico)
- 4- stato di famiglia
- 5- visura catastale
- 6- dichiarazioni dei redditi anni 2025, 2024 e 2023 relative al 2024, 2023 e 2022
- 7- buste paga mensilità ottobre/novembre/dicembre 2025 e gennaio/febbraio 2026
- 8- assegno unico e universale percepito da Inps nel 2025
- 9- ispezione ipotecaria
- 10- visura Pra veicolo in uso
- 11- estratto conto corrente personale anno 2025
- 12- estratto conto corrente cointestato anno 2025
- 13- precisazione credito Agenzia delle Entrate
- 14- precisazione credito BPER
- 15- sentenza Zerlenga Daniele
- 16- pro-forma advisor Avv. Rosati
- 17- preventivo OCC
- 18- pec trasmessa ad Avv. Vassalli